

Non soggetta alla
della Corte dei Conti.



41

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 11598

Prot. n. 57 - Parchi


OGGETTO: Delibera di istituzione del biotopo "Palù di Tuenno".

- 6 OTT. 1989

trattato nella seduta della **Giunta Provinciale** del
Presiede il **PRESIDENTE: Mario Malossini**

Sono presenti:	}	l'assessore sostituto:	Walter Micheli
		gli assessori effettivi:	Gianni Bazzanella Aldo Degaudenz Tarcisio Grandi Remo Jori Erminio Lorenzini Vigilio Nicolini Riccardo Ricci Giorgio Tononi

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti **Franco Zeni**.
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta **Renzo Leonardi**.

RELATORE: 

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....

Visto e prenotato l'accertamento di entrata al cap.....
..... del Bilancio 19.....
(n. accertamento.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,.....

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA PROVINCIALE

In seduta


5 pr



SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19 89.....

Visto e prenotato l'impegno al capitolo.....
..... del Bilancio 19.....
(n. impegno.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento, 2.10.89.....

IL DIRIGENTE SOST.


IL DIRIGENTE

CF

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con legge provinciale n. 14 del 23 giugno 1986, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo Tridentino di Scienze Naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

La Legge 14 del 23 giugno 1986, distingue i Biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 23 giugno 1986 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 24 maggio 1988 ed ai sensi dell'art. 5 della precitata legge, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto al Comitato Provinciale per l'Ambiente il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Palù di Tuenno", situato nei C.C. di Cles, Tassullo e Tuenno.

Il biotopo "Palù di Tuenno", caratterizzato da un fitto canneto, con ampio specchio d'acqua, si presenta in gran parte alterato a causa delle attività antropiche e degli interventi di bonifica. Esso riveste tuttavia un grande interesse faunistico; rappresenta infatti una importante zona di sosta e nidificazione per molte specie di uccelli acquatici e per molti passeriformi, che trovano nella "Palude di Tuenno" uno degli ultimi rifugi ancora esistenti. Tra le specie nidificanti si ricordano il Germano Reale, la Marzaiola, la Pavoncella, l'Upupa, il Torcicollo, l'Allodola, la Cannaiola ed il rarissimo Migliarino di Palude.

Fra le specie di passo si segnalano il Tuffetto, il Beccaccino, il Piro Piro Piccolo ed il

Falco di palude, specie in regresso su tutto il territorio italiano causa la distruzione dell'ambiente adatto alla sua nidificazione.

La suddetta area è idonea per la ricerca scientifica e per l'educazione, ed offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini.

In data 2 dicembre 1988 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 14, l'Assessore al Territorio ed all'Ambiente ha inviato ai Comuni di Cles, Tassullo e Tuenno, al Comprensorio della Val di Non ed al Comitato Agricolo comprensoriale Val di Non, gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, perchè potessero esprimere il parere di competenza.

Gli enti interpellati, accettavano il principio di tutela del biotopo ed i vincoli imposti.

In data 6 giugno 1989 il Comitato Provinciale per l'Ambiente, visti i pareri favorevoli dei Comuni, Comprensorio Val di Non e C.A.C., ha deciso di attenersi al Progetto di definizione naturalistica e catastale presentato e ha proposto alla Giunta Provinciale l'individuazione del biotopo "Palù di Tuenno" per una superficie totale di circa ha 5.5, come dagli allegati atti progettuali, parte integrante di questa delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n.14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

ART. 1 - Ai sensi della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986, sono sottoposte a vincolo di biotopo le seguenti pp.ff. site nei C.C. di Cles, Tassullo e Tuenno:
C.C. di Cles sulle pp.ff.:
1608/13, *1614;
C.C. di Tassullo sulle pp.ff.:
900;

C.C. di Tuenno sulle pp. ff.:

1440/3, 1440/4, 1440/5, 1440/6, 1440/7, 1440/8,
1440/10, 1440/11, 1440/12, 1440/13, 1440/14,
1440/15, 1440/16, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447,
1448, 1449/1, 1449/2, 1450, 1451, 1453, 1454,
1455/1, 1455/2, 1456, 1457, 1458, 1459, 1462,
1463/1, 1464/1, 1464/2, 1464/3, 1465/1, 1465/2,
1466/1, 1466/2, 1469, 1477, 1478, 1479/1,
1479/2, 1483/2*, 3319*, 3320*, 3321, 3322.

* particelle parzialmente comprese nel biotopo.

ART. 2 - L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali (in particolare l'agricoltura), per cui è permesso:

- la conduzione dei terreni agrari (nella sola pp. ff. 900, C.C. di Tassullo) con le tecniche agronomiche colturali in atto e tradizionali; nonchè di quelle più consone ad una moderna gestione agronomica compatibili con i criteri di tutela del biotopo;
- la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree coltivate, esclusivamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori o lavoratori agricoli;
- usare concimazioni minerali ed organiche, con i limiti specificatamente indicati in allegato.

Per la conservazione, il recupero ambientale, la fruizione pubblica del biotopo potranno essere attuati tutti gli interventi previsti da uno specifico piano interdisciplinare, approvato dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'adozione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere, e la revoca del diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse;

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici o di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche, che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione o alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque come specificatamente indicato in allegato;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il Servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
- la balneazione e l'uso di natanti;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;

ART. 3 - L'individuazione di cui all'art. 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio, da definire con successiva deliberazione.

ART. 4 - la relazione naturalistica, l'allegato indicante diserbanti, concimi e trattamenti di cui si vieta l'impiego, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera;

ART. 5 - il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al

quale compete la trattazione degli affari
concernente l'applicazione della legge
provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà
predisporre il necessario piano di ripristino
ambientale e di gestione naturalistica.

..=..=..=..=..=

/rg

GN/DZ

IL DIRIGENTE
dott. Diego Zorzi

Gianni Nicolini

ALLEGATO

Si vieta l'uso di prodotti gravemente lesivi dell'equilibrio biologico, in particolare:

- per i diserbanti : non sono ammessi tutti i diserbanti e i prodotti a base di simazina, e tutte le atrazine in genere, tollerati sono quelli con prodotti non residuali.

- per le concimazioni: non sono ammessi i concimi organici ed inorganici fortemente inquinati da metalli pesanti. Fatto salvo quanto sopra sono ammissibili tutti i concimi organici.

Per i concimi inorganici si deve dare la precedenza alle fosforiti, al nitrato ammonico ed al cloruro potassico; occorre inoltre eliminare completamente le disinfezioni del terreno.

- trattamenti : non sono ammessi i prodotti a base di captano e vinclozolin, occorre ridurre al minimo la deriva, con uso di lance e attrezzature adeguate; eliminare i topicidi: la lotta è consentita solo con esche al "clorofacinone".

Le presenti indicazioni possono venir modificate in funzione delle eventuali disponibilità, da parte dell'industria, di prodotti non inquinanti.

PARTE INTEGRANTE DI CUI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERAZIONE N° 11598 D.D. - 6 OTT. 1989

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
F.to — Mario Malossini —

IL DIRIGENTE GENERALE
— Franco Zeni —
F.to

IL DIRIGENTE
F.to — Renzo Leonardi —

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Treno, il 1.1. OTT. 1989



IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Renzo Leonardi". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the official stamp.